



Roma, 24 febbraio 2010

DT 16132/10  
Allegato 1

A tutte le Amministrazioni Pubbliche  
previste dall'art. 1, c. 2, D. Lgs. n.165/2001

LORO SEDI

**Oggetto:** Adempimenti connessi all'applicazione dell'art. 2, comma 222, Legge Finanziaria 2010.

Si fa riferimento alla previsione della Legge Finanziaria 2010, relativa all'obbligo di comunicazione a questo Dipartimento, da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, dell'elenco identificativo dei beni immobili, di proprietà dello Stato e dei medesimi soggetti pubblici, utilizzati, o comunque detenuti, a qualunque titolo.

I dati raccolti servono per elaborare il rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato finalizzato alla valorizzazione e gestione degli attivi, secondo quanto previsto dal DPR n. 43/2008, art. 6, p. 8, lettera e).

In via preliminare, occorre precisare che l'applicazione della disposizione sopra richiamata si riferisce ad un nuovo documento, diverso dal Conto Generale del Patrimonio dello Stato, elaborato *ex lege* dalla Ragioneria Generale dello Stato, la quale continuerà a ricevere i dati necessari alla sua elaborazione, secondo le procedure già in essere.

Per consentire a tutte le Amministrazioni Pubbliche di inviare i dati richiesti dal citato comma 222 al Dipartimento del Tesoro, è stato realizzato un portale informatico, definito "Patrimonio della P.A. a valori di mercato".

Infatti, a partire **dal 18 febbraio 2010**, le Amministrazioni o gli Enti ricompresi nella norma, possono accedere al portale, anche attraverso il sito del Dipartimento, e ottenere la password di accesso, previa registrazione.

Per effettuare la registrazione, è necessario comunicare **i dati anagrafici e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)** dell'Amministrazione, o Ente.

**Dal 1° al 31 marzo 2010** si dovranno inserire, nel portale, i dati di ciascun immobile riguardanti, tra l'altro, l'ubicazione, le caratteristiche, il titolo dell'occupazione ed i riferimenti catastali. Per ottenere questi ultimi, nel caso non fossero conosciuti, l'Agenzia del Territorio fornirà ogni utile informazione. Una scheda, con relative istruzioni, consentirà la massima fruibilità di consultazione.

Inoltre, in caso di modifica di dati già inviati, o di eventuali integrazioni, il sistema sarà utilizzabile **fino al 30 giugno 2010**.

Confido, pertanto, nella più ampia adesione a tale iniziativa, a livello centrale e periferico, permettendo in tal modo a tutte le Amministrazione Pubbliche di assolvere, in modalità telematica, ad una previsione legislativa di primaria importanza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

*firma autografa ai sensi art.3, comma 2 , D.Lgs. 39/93*

Stralcio art 2, comma 222, legge 23 dicembre 2009, n.191 ( Legge Finanziaria 2010).

222. (Omissis)..Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'art. 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'art.14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione all'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

---

---